

ARCHIVIO TEOLOGICO TORINESE



2023/2

luglio-dicembre 2023 • Anno XXIX • Numero 2

Rivista della FACOLTÀ TEOLOGICA DELL'ITALIA SETTENTRIONALE

SEZIONE DI TORINO

Nerbini

ARCHIVIO TEOLOGICO TORINESE

A cura della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale – sezione di Torino
Anno XXIX – 2023, n. 2

Proprietà:

Fondazione Polo Teologico Torinese

Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale – sezione di Torino

Via XX Settembre, 83 – 10122 Torino

tel. 011 4360249 – fax 011 4319338

istituzionale@teologiatorino.it

e-mail Segreteria: donandrea.pacini@gmail.com

Registrazione n. 1 presso il Tribunale di Torino del 27 gennaio 2015

Direttore responsabile: Mauro Grosso

Redazione: Andrea Pacini (direttore), Gian Luca Carrega e Antonio Sacco (segretari), Oreste Aime, Dino Barberis, Roberto Carelli, Ferruccio Ceragioli, Carla Corbella, Mauro Grosso, Pier Davide Guenzi, Luca Margaria, Paolo Mirabella, Alberto Nigra, Alberto Piola

Editore:

Edizioni Nerbini - Prohemio Editoriale srl

via G.B. Vico 11 - 50136 Firenze - ROC n. 34429 (10.6.2020)

e-mail: edizioni@nerbini.it

www.nerbini.it

Realizzazione editoriale e stampa: Prohemio Editoriale srl - via G.B. Vico 11 - 50136 Firenze

Amministrazione e ufficio abbonamenti:

abbonamenti@nerbini.it

ABBONAMENTO 2023

Italia € 44,50 – Europa € 64,50 – Resto del mondo € 74,50

Una copia: € 27,00

Per gli abbonamenti e l'acquisto di singoli fascicoli dal 2022 in poi:

Versamento sul c.c.p. 1015092776

intestato a Prohemio Editoriale srl, Firenze

ISBN 9788864348032

ISSN 1591-2957

Sommario

Le radici storiche e teologiche della nozione di asilo <i>René M. Micallef s.j.</i>	»	255
Corridoi umanitari: il bene nel male <i>Marco Colella</i>	»	277
Sulla «interdisciplinarietà» della teologia morale <i>Pietro Cognato</i>	»	295
La questione del metodo teologico nella seconda metà del XX secolo <i>Giacomo Canobbio</i>	»	307
Coscienza, scienza e teologia. Un confronto con la prospettiva di Lonergan <i>Ferruccio Ceragioli</i>	»	335
<i>Il Metodo in Teologia</i> di B. Lonergan: un contributo per una prospettiva interdisciplinare <i>Valter Danna</i>	»	355
Implicazioni antropologiche e teologiche sul metodo. Problematicità storiche e opzioni di B. Lonergan <i>Rosanna Finamore</i>	»	373
Politica ed etica in Franz Rosenzweig e Martin Buber <i>Laura Viotto</i>	»	391
L'insegnamento di religione a scuola tra il 1923 e il 1984 <i>Federico Zamengo</i>	»	415

RELAZIONI DEL CONVEGNO
DELLA FACOLTÀ TEOLOGICA DELL'ITALIA SETTENTRIONALE –
SEZIONE DI TORINO (16 novembre 2022):
LE CHIESE CRISTIANE NELLA SOCIETÀ PLURALE

Le sfide dell'evangelizzazione nella città <i>Rowan Williams</i>	» 433
La situazione dell'Ortodossia di fronte alla sfida dell'evangelizzazione <i>Vladimir Zelinsky</i>	» 445
La sinodalità, nuovo paradigma cattolico dell'evangelizzazione? <i>Luc Forestier</i>	» 457

NOTA BIBLIOGRAFICA

O. AIME, <i>La singolarità umana. Contributi per l'antropologia filosofica</i> (Valter Danna)	» 477
--	-------

RECENSIONI

F. HARTOG, <i>Chronos. L'Occidente alle prese con il tempo</i> (O. Aime)	» 489
C. BALDI, <i>Caritas. Un lavoro o una missione?</i> (G. Piana)	» 492
O. SANGUINETTI – P. ZOCCATELLI, «Costruiremo ancora cattedrali». <i>Per una storia delle origini di Alleanza Cattolica (1960-1974)</i> (C. Anselmo)	» 495
A. RICCARDI, <i>La guerra del silenzio. Pio XII, il nazismo, gli ebrei;</i> O. DI GRAZIA – N. PIROZZI, <i>La croce e la svastica.</i> <i>Il pontificato di Pio XII tra silenzi e complicità</i> (L. Casto)	» 499
AGOSTINO, <i>L'anima e la sua origine</i> (A. Nigra)	» 505

L. CASTO, <i>Storia della Santità in Piemonte e in Valle d'Aosta</i> (R. Savarino).....	»	510
--	---	-----

G. CALACIURA, <i>Io sono Gesù</i> (M. Nisii).....	»	513
--	---	-----

SCHEDA

G. CAVALLOTTO, <i>Il grido dei profeti. Parole senza tempo</i> (F. Mosetto)	»	519
--	---	-----

Le radici storiche e teologiche della nozione di asilo

René M. Micallef s.j.

Introduzione

Il naufragio di Cutro, il 26 febbraio 2023, è l'ennesima tragedia che suscita nuovi dibattiti accessi sul diritto d'asilo in Italia e nel Mediterraneo.¹ Il problema dell'asilo è strutturale, non emergenziale. Il cardinal Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), ha commentato, in un'intervista a *La Stampa*, che bisogna «aiutare a partire e aiutare a restare» attraverso «una scelta intelligente e permanente di cooperazione e con strumenti strutturali condivisi e solidali».² Il suo commento va letto sullo sfondo della ricerca ben documentata che pubblica ogni anno la Fondazione Migrantes della CEI; due mesi prima della tragedia, il cardinal Zuppi aveva presentato alla Pontificia Università Gregoriana il loro report annuale su *Il diritto d'asilo*.³ Si tratta di uno strumento di più di 400 pagine, ricco di dati, analisi e riflessioni su una realtà sociale contemporanea su cui papa Francesco non ha mai smesso di richiamare l'attenzione durante il suo pontificato attraverso discorsi, testi e atti simbolici.⁴

Riflettere sulle questioni dell'asilo e sulle migrazioni di massa è parte del compito del magistero cattolico di illuminazione delle coscienze su temi di morale sociale.⁵ La posizione del magistero ecclesiale ha preso

¹ Cf. R. CATRAMBONE, *La strage di Cutro e la necessità di salvare e adottare vie sicure e legali*, in <https://www.famigliacristiana.it/articolo/la-strage-di-cutro-e-la-necessita-di-salvare-e-adottare-viesicureelegali.aspx> (accesso: 10 marzo 2023).

² ANSA, *Migranti: Zuppi, aiutare a partire e aiutare a restare*, in https://www.ansa.it/sito/photogallery/primopiano/2023/03/03/migranti-zuppi-aiutare-a-partire-e-aiutare-a-restare_14604ab2-a64b-44b6-ae6d-478cf5ad78bf.html (accesso: 10 marzo 2023).

³ FONDAZIONE MIGRANTES, *Il diritto d'asilo. Report 2022*, Tau, Assisi 2022.

⁴ T. MASSARO, *Mercy in Action: The Social Teachings of Pope Francis*, Rowman & Littlefield, Lanham (MD)-London 2018, c. 5.

⁵ L. PRENCIPE, *I papi e le migrazioni*, in G. BATTISTELLA (a cura di), *Migrazioni. Dizionario socio-pastorale*, San Paolo, Cinisello Balsamo 2010, 746-783; R.M. MICALLEF, *Das katholische*

forma settant'anni fa e numerosi sono i testi autorevoli sul tema. Nonostante questo, in molti contesti ecclesiali parlare del diritto d'asilo suona strano ai fedeli e ai sacerdoti, che a volte hanno l'impressione che qualora lo faccia, la Chiesa si metta in questioni che non le competono. Dietro questa impressione c'è l'idea tradizionale della necessità di distinguere chiaramente tra un piano spirituale/celeste, che competerebbe propriamente alle autorità religiose, e un piano temporale, sul quale le autorità ecclesiali non dovrebbero intervenire salvo quando si tratti di appoggiare o condannare leggi e politiche che toccano direttamente le realtà spirituali/celesti. È certamente saggia la pratica ecclesiale moderna di evitare di sostenere o condannare la politica di questo o quel partito. Tuttavia, mi sembra problematico il fatto che, in un mondo che ha raggiunto la cifra di 90 milioni di rifugiati e sfollati,⁶ molti sacerdoti evitino di parlare del diritto d'asilo anche quando la stessa liturgia reclama che si dica qualcosa, ad esempio nel periodo natalizio quando ricorre il momento di commentare il vangelo della fuga in Egitto (Mt 2,13-15).⁷ Il tema dell'asilo è forse troppo poco teologico per meritare di essere menzionato durante le feste natalizie? C'è un altro periodo più propizio? O è meglio evitare sempre questi temi? La storia del concetto di asilo sembrerebbe indicare che occorra rovesciare questa logica per quanto possa risultare scomodo il tema al momento attuale. Il tema dell'asilo non può essere evitato da chi vede nel Bambino di Betlemme l'autore della nostra salvezza, il nostro luogo di rifugio.

In questo articolo si vuole difendere la tesi che l'asilo, ben delimitato e compreso, è un concetto eminentemente teologico, e che la fine dell'asilo religioso con il sistema vestfaliano implica un impegno dei cristiani a difendere e rafforzare le istituzioni fragili dell'asilo che esistono nell'attuale diritto internazionale e nelle leggi nazionali. Dopo una prima parte che riflette sulla terminologia e presenta l'insegnamento del magistero cattolico recente, si illustrerà la nozione dell'asilo nella storia, nella Bibbia e nella riflessione cristiana, e si faranno infine delle considerazioni sull'attualità della riflessione del passato.

Sozialdenken zur Mobilität der Menschen im 20. und 21. Jahrhundert: Kontinuität und Aggiornamento, in A. SCHAVAN – H. ZOLLNER (a cura di), *Aggiornamento – damals und heute: Perspektiven für die Zukunft*, Herder Verlag, Freiburg i.B. 2017, 86-121.

⁶ UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES, *Figures at a Glance*, 2022, UNHCR, in <https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html> (accesso: 25 febbraio 2023).

⁷ Ogni anno, per il 28 dicembre (Santi Innocenti), e negli anni «A» del calendario liturgico, anche per la festa della Santa Famiglia, viene letto il testo di Mt 2,13-15.

1. Terminologia e magistero cattolico recente

Nel mondo contemporaneo si usa collegare il tema dell'asilo con quello delle migrazioni. Da un lato, il tema dell'asilo è più ampio di quello migratorio (non tutti i rifugiati sono migranti), ma dall'altro lato è anche più ristretto (non tutti i migranti sono rifugiati). Tuttavia, questo collegamento, pur difettoso, ci aiuta ad apprezzare l'attualità del tema. La prima enciclica sulle migrazioni moderne risale al 10 dicembre 1888 (*Quam Aerumnosa* di Leone XIII). Da quel momento, i papi (per la maggior parte di lingua e cultura italiana) perorano spesso per i «profughi».

Prima della Seconda guerra mondiale, in italiano si usavano abbastanza liberamente termini come «profugo», «sfollato», «esule» o «emigrato» per parlare di migranti vulnerabili, persone che avevano cambiato luogo di residenza, emigrando e insediandosi altrove in condizioni di vulnerabilità. Nell'usare questi termini, non sempre si distinguevano le cause, cioè, se fossero scappate da persecuzioni, disastri naturali, carestie o situazioni economiche e politiche intollerabili, e neppure si considerava il fatto che avessero o meno varcato il confine tra due nazioni. Nel secondo dopoguerra, dopo la triste esperienza dei respingimenti degli ebrei provenienti dai Paesi dell'Asse e la vergogna dei governi alleati che scoprirono di avere così contribuito ad aggravare un orribile genocidio, quasi tutti gli Stati del mondo arrivarono a riconoscere – con delle limitazioni e riserve, e attraverso la Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status del rifugiato – il diritto d'asilo dei profughi cosiddetti politici. Così, dagli anni Cinquanta, in italiano i profughi politici cominciarono ad essere chiamati «rifugiati politici», poi più succintamente «rifugiati». Il nuovo termine serve per delimitare un sottogruppo di profughi bisognosi di una speciale protezione internazionale, in ragione del timore fondato di essere perseguitati nel loro Paese di cittadinanza o di abituale residenza. Al contempo, la Costituzione italiana (art. 10, co. 3) riprese un altro significato della parola «asilo» (e quindi di «profugo politico»): l'asilo per *condizione* di illibertà nel Paese d'origine (senza necessità che ci siano *atti* di persecuzione). Finora, tale forma d'asilo non è stata disciplinata da una legge organica, e perciò, nella pratica, l'asilo «costituzionale» non esiste.⁸ Oggi, dopo la sentenza n. 25028/2005 della Corte di Cassazione, per «asilo» si intende semplicemente una tutela provvisoria che viene offerta allo straniero nelle more del riconoscimento di una forma di protezione tra quelle attualmente disciplinate.⁹ Perciò, il

⁸ M. BENVENUTI, *Asilo (diritto di) – II. Diritto costituzionale*, in *Enciclopedia giuridica. Aggiornamento XVI* (2007), Istituto della Enciclopedia italiana, Roma 2007, 1-10, in part. 9.

⁹ G. MICCIARELLI, *Il diritto d'asilo «dimenticato»: displacement o rinuncia di un attributo fondamentale della sovranità?*, in A. DI STASI – L. KALB (a cura di), *La gestione dei flussi migratori*

termine «richiedente asilo» viene riferito solo a chi chiede una protezione internazionale, sia quella offerta dallo status di rifugiato definito dalla Convenzione del 1951 (e dal protocollo del 1967 che ne rimuove i limiti temporali), sia altre forme di tutela più limitate di questa.

Alla fine degli anni Quaranta, la Santa Sede seguiva con speranza ma anche con preoccupazione i due dibattiti che in sede internazionale e in quella italiana cercavano di stabilire nozioni giuridiche più precise di asilo, per distinguerlo dalla semplice migrazione economica non motivata da situazioni di particolare urgenza o gravità. Il Vaticano voleva che ci fosse una protezione speciale per chi ne aveva urgente bisogno, ma era conscio del rischio del falso binomio tra i «rifugiati scacciati a colpi di fucile» e tutti gli altri profughi, ormai a rischio di essere ridotti a dei «migranti per capriccio». Pio XII dava per scontato che tutti i profughi, nel senso più ampio del termine, abbiano il diritto non solo di chiedere ma anche di ricevere asilo.¹⁰ Anche se la nozione moderna di asilo (politico) è giuridicamente diversa da quella premoderna (specialmente l'asilo ecclesiale), dal punto di vista concettuale e morale le due nozioni sono intimamente collegate. La forma premoderna del diritto d'asilo sussisteva nel diritto canonico vigente durante il pontificato di Pio XII (canone 1179), mentre la Santa Sede ratificò la Convenzione di Ginevra il 15 marzo 1956.

Qualche mese dopo che fu firmata della Convenzione, il papa – conscio dei rischi di limitare troppo il concetto di «profugo» – pubblicò la costituzione apostolica *Exsul familia*, in cui ci ricorda che l'esperienza della Sacra Famiglia rifugiata in Egitto deve illuminare il nostro discorso su «tutti gli emigranti e pellegrini di ogni età e paese» e «tutti i profughi di qualsiasi condizione [...] incalzati dalla persecuzione o dal bisogno» (§ 1). Pio XII parla addirittura del «diritto di migrazione fondato sulla natura della stessa terra abitata dagli uomini» (§ 77), in un'epoca dove a Roma i danni della povertà e della disoccupazione erano palpabili e gli italiani si indignavano dei Paesi più ricchi che sbarravano loro l'ingresso.¹¹ Il Vaticano vedeva come migranti vulnerabili e bisognosi di accoglienza molti italiani poveri

tra esigenze di ordine pubblico, sicurezza interna ed integrazione europea. Atti del convegno del Dipartimento di diritto pubblico e di teoria e storia delle istituzioni, Università degli studi di Salerno, 24 maggio 2012, Editoriale scientifica, Napoli 2013, 265-289, in part. 271; BENVENUTI, Asilo (diritto di) – II. Diritto costituzionale, 4.

¹⁰ Il diritto internazionale moderno riconosce solo il diritto soggettivo di *deporre una richiesta d'asilo* e l'obbligo dello Stato di *non respingere* le persone perseguitate. Cf. R. BOED, *The State of the Right of Asylum in International Law*, in *Duke Journal of Comparative & International Law* 5/1 (1994), 1-34.

¹¹ PIUS XII, *Costituzione apostolica sulla cura spirituale degli emigranti (Exsul familia)*, in *La Civiltà cattolica* 4 (1952), Q. 2457-2459, 311-323, 446-460, 565-578.

che in quel periodo cercavano invano di emigrare negli USA, non potendo né beneficiare del ricongiungimento familiare, né presentarsi come «rifugiati». Giovanni XXIII nella *Pacem in Terris* (1963) afferma che ai profughi politici «vanno riconosciuti tutti i diritti inerenti alla persona: diritti che non vengono meno quando essi siano stati privati della cittadinanza nelle comunità politiche di cui erano membri» (n. 57, ed. it.).

Tutto questo discorso diventò meno ovvio dopo la crisi petrolifera degli anni Settanta e l'arrivo in Europa di tanti rifugiati e immigrati di culture e razze segnatamente diverse da quelle europee. Anno dopo anno, il diritto d'asilo venne messo sempre più in questione in un contesto internazionale marcato dalla xenofobia, la paura del terrorismo, la chiusura delle frontiere agli stranieri più poveri e bisognosi, e le migrazioni irregolari che ne risultarono. A un certo punto, nel 1992, la Santa Sede pubblicò un documento – firmato da due Pontifici consiglieri che si interessavano al tema migratorio – in cui affermava che, «se momenti di recessione economica possono rendere comprensibile l'imposizione di alcuni limiti all'accoglienza, non si può però mai negare il rispetto del fondamentale diritto al rifugio delle persone la cui vita è seriamente minacciata nella loro patria». ¹² Nel 2013, gli stessi dicasteri riconobbero che ormai era minacciata la nozione di asilo non soltanto nel senso ampio della tradizione ecclesiale, ma persino nel senso molto ristretto della Convenzione del 1951, e dovettero ribadire ancora più esplicitamente: «Qualsiasi persona si presenti a una frontiera con un fondato timore di persecuzione ha diritto alla protezione e non dovrebbe essere respinta al suo Paese d'origine, indipendentemente dal fatto che sia stata o meno formalmente riconosciuta come rifugiata». ¹³

Dietro le posizioni chiare del magistero ecclesiale, non c'è solo la memoria dell'Olocausto del XX secolo, in cui furono uccisi milioni di ebrei e altre minoranze etniche, ma una tradizione plurisecolare di riflessione canonica e teologica, dove si adoperò un concetto abbastanza ampio di asilo. Nelle parti seguenti dell'articolo analizzerò tale concetto di «asilo» e rintraccerò brevemente la storia di questa pratica e delle riflessioni che ha suscitato in seno alla Chiesa e alla società.

¹² PONTIFICIO CONSIGLIO «COR UNUM» – PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PASTORALE PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI, *I rifugiati: una sfida alla solidarietà*, 1992, in <https://www.vatican.va>, § 6 (accesso: 25 febbraio 2023).

¹³ PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PASTORALE PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI – PONTIFICIO CONSIGLIO «COR UNUM», *Accogliere Cristo nei rifugiati e nelle persone forzatamente sradicate*, 2013, in <https://www.vatican.va>, § 61 (accesso: 25 febbraio 2023).

2. L'asilo nella storia e nella Bibbia

In passato, il tema dell'asilo è stato prevalentemente studiato dai giuristi (civili, penalisti e canonisti), che tendevano a presentare l'asilo moderno e quello antico come due cose completamente distinte. Vari esperti oggi, come Anne Ducloux e Hipólito Rico Aldave, riconoscono che addentrarsi in questo tema da una prospettiva prevalentemente giuridica non aiuta a capire la logica dietro le pratiche e le istituzioni dell'asilo.¹⁴ L'autore di questo articolo ritiene che il punto di partenza più idoneo sia quello dell'etica teologica, che fa da ponte tra i valori della sacralità e della giustizia, ed è attenta alla storia dei concetti e alla moralità che fonda il diritto, spesso taciuta oggi ma ben esplicita nel mondo premoderno. L'etica teologica però deve confrontarsi seriamente con la storia, specialmente quando tratta un tema come questo. È ciò che si tenterà in questa sezione.

2.1. Il concetto di asilo: nozione centrale

Sono molte le differenze tra le forme storiche dell'asilo. Tuttavia, in questo articolo si vuole sostenere che ci sia una nozione centrale che le accomuna e che ci permette di collegare le tante forme diverse. L'asilo implica il dare rifugio, temporaneamente o permanentemente, a una persona che lo chiede, in un atto che manifesta fortemente la sovranità di chi concede tale protezione per i motivi e nei modi che ritiene opportuni.¹⁵ Normalmente, tale sovranità non viene manifestata arbitrariamente o per dispetto di un'altra istanza sovrana, ma perché il supplicante presenta motivi gravi per la sua richiesta, tipicamente il fatto (o il timore) di essere perseguitato dai nemici o da autorità distinte da quell'autorità (umana o divina) cui egli chiede l'asilo.¹⁶

Comunemente, il richiedente fa scattare questo processo con l'atto di varcare la soglia di un luogo d'asilo (*ásylos tópos*, *sanctuarium/refugium*). Il luogo non è automaticamente inviolabile (*a-sulân*), ma diventa inviolabile qualora il signore (umano o divino) di questo luogo accetti di accogliere il richiedente: in questo caso, gli avversari del supplicante non possono usare *direttamente* la forza fisica per estrarre il rifugiato da quello spazio.¹⁷ Nel

¹⁴ A. DUCLOUX, *Ad ecclesiam confugere: naissance du droit d'asile dans les églises (IV^e-milieu du V^e s.)* (De l'archéologie à l'histoire), De Boccard, Paris 1994, 6; H. RICO ALDAVE, *El derecho de asilo en la cristiandad: fuentes histórico-jurídicas*, Universidad Pública de Navarra, Pamplona 2005, 32.

¹⁵ Cf. MICCIARELLI, *Il diritto d'asilo «dimenticato»*, 278-289.

¹⁶ Per un'analisi di varie definizioni di «asilo» proposte dagli studiosi del tema, consultare RICO ALDAVE, *El derecho de asilo en la cristiandad*, 16-20.

¹⁷ P.-C. TIMBAL DUCLAUX DE MARTIN, *Le droit d'asile*, Librairie du Recueil Sirey, Paris 1939, 1.

caso dell'asilo «politico» l'autorità sovrana può dichiarare anticipatamente il suo impegno a proteggere alcuni tipi di supplicanti, e poi, se varcano la soglia del suo territorio, non può violare questa promessa senza attentare al proprio onore. Nel caso dell'asilo «religioso» come implementato in passato in varie culture, l'inviolabilità potrebbe sembrare automatica o legata meccanicamente al luogo, ma non lo è.¹⁸ La divinità del luogo, istanza «tremenda et fascinans» (come direbbe Rudolf Otto), deve accogliere o tollerare l'ingresso del richiedente; se essa non interveniva per punire una persona ritenuta dal sacerdote indegna di stare nel recinto sacro, egli non poteva facilmente assumere la tracotanza (*hýbris*) e gli era vietato (in quanto custode e non signore del luogo) di forzare la persona a lasciare questo spazio. Inoltre, in molte tradizioni religiose, l'uso della violenza in uno spazio sacro, o da una persona consacrata a Dio, era considerato sacrilego.

Il magistero cattolico attuale afferma il diritto soggettivo del richiedente onesto di ricevere asilo, ma con ciò esso propone un ripensamento «moderno» del diritto d'asilo, che non discuterò in questa sede. È utile invece formulare (un po' anacronisticamente) le vecchie pratiche in termini di diritti soggettivi moderni, perché possono già insegnarci tante cose. In primo luogo, il richiedente aveva un certo «diritto» a non essere ostacolato quando cercava di varcare la soglia di un tale spazio d'asilo, e a non esservi tirato fuori con la forza fisica, *per rispetto* del signore del luogo (divino o umano) e *mentre questi doveva ancora decidere* se accogliere, espellere o punire il richiedente per il suo atto ardito. In secondo luogo, in un mondo dove l'onore era un valore centrale, se il signore concedeva la sua protezione (anticipatamente o dopo l'ingresso), non era concepibile che un rifugiato potesse venire estromesso dal suo dominio, mentre si comportava bene e sussisteva ancora il pericolo da cui era scappato. Sotto questi due profili si può parlare, nel contesto premoderno, di un «diritto» (derivato) del richiedente o del rifugiato all'asilo.

2.2. Alcune distinzioni

Dopo questo quadro generale, è necessario introdurre alcune distinzioni e tipologie.

Una prima distinzione da fare è tra un richiedente autoctono (cittadino, persona a carico o schiavo) e uno straniero (meteco, soggiornante, itinerante, visitatore). Nel mondo premoderno, città e regni antichi spesso non

¹⁸ Cf. P. SÉGUR, *Le droit d'asile religieux: un droit moribond?*, in FONDATION JEAN RODHAIN (a cura di), *Droit d'asile: Devoir d'accueil. VIII^e Colloque organisé par la Fondation Jean Rodhain – Lourdes 16-19 novembre 1994*, Desclée de Brouwer, Paris 1995, 87-124, 107-110; P. SÉGUR, *La crise du droit d'asile*, Presses Universitaires de France, Paris 1998, 53-54.

offrivano tutele di legge allo straniero, o offrivano una protezione molto ridotta e poco efficace. Il forestiero si definiva per il fatto di non fare parte della comunità politica che si era data quella legge. Perciò, era visto come una persona che non era né formalmente soggetta alla legge, né protetta da essa, e quando si trovava in un litigio con un autoctono, spesso gli serviva la protezione di uno spazio («sacro») e di una divinità non sottomessi al *nomos* umano. Nel mondo greco, fatto da piccole città-stato, risultava più pratico far leva sull'istituzione dell'asilo religioso per venire incontro al bisogno di protezione dello straniero, armonizzando il diritto sacro con quello normativo.

In molti casi, questo presuppone l'esistenza di un asilo «religioso» per gli autoctoni. Qui subentra una seconda distinzione tra richiedenti. Spesso, tale asilo era usato dalle persone a carico (servi, schiavi, mogli, figli) che avevano un litigio con il *pater familias* e che cercavano una mediazione. Talvolta era anche usato dai piccoli signori o cittadini che si sentivano gravemente minacciati da qualcuno più forte o influente di loro, là dove la legge umana non garantiva una protezione affidabile.

Una terza distinzione da fare riguarda i vari motivi invocati per chiedere asilo. Alcuni motivi erano riconosciuti solo in alcuni luoghi, culture e periodi storici. In un luogo d'asilo si poteva talvolta trovare lo schiavo fuggiasco accusato ingiustamente o maltrattato, in cerca di un mediatore o di essere venduto a un altro padrone. Oppure vi si incontrava l'omicida che aveva ucciso qualcuno per sbaglio o che aveva colpito mortalmente qualcuno in una rissa (senza volerlo uccidere e senza premeditazione). Talvolta vi si trovavano debitori insolventi, servi o figli a cui era stato vietato di sposarsi, re deposti o pretendenti in fuga, nemici delle autorità politiche al potere, o figure profetiche o messianiche perseguitate dai poteri pubblici.

2.3. *L'asilo nel mondo pagano antico*

Come appena accennato, lungo la storia possiamo distinguere grosso modo tra una versione più religiosa e una più politica dell'asilo, secondo il luogo e l'istanza sovrana che concede asilo. Nell'antica Grecia, c'erano vari luoghi di asilo «religioso» nelle città-stato: nell'agorà di Atene il più noto era il tempio di Efesto.¹⁹ Con prudenza, si può anche parlare di una versione «non-religiosa» dell'asilo. Una delle prime menzioni documen-

¹⁹ PLUTARCHUS, *Vite*, a cura di A. TRAGLIA (Classici greci), vol. 1, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino 1992, 140-141 (Teseo, n. 36).

tate dell'asilo «politico» si trova in un trattato egiziano-ittita negoziato e ratificato nel 1258 a.C.²⁰

Gli studiosi notano che a Roma esisteva dai tempi più antichi una nozione del *confugere* in un luogo sacro,²¹ e dei templi usati dagli stranieri come luoghi d'asilo,²² anche se l'uso della parola «asilum [inter duos lucos]» è più recente.²³ Anticamente «inter duos lucos» non c'era un tempio, perciò alcuni autori notano che per i romani la nozione d'asilo non è necessariamente connessa con quella di uno spazio «sacro»;²⁴ inoltre, la *urbs* romana era quello spazio situato dentro il confine sacro del *pomerium* e concettualmente la sovranità della città e delle sue leggi non poteva entrare in competizione con quella del sacro. Il mondo romano dovette confrontarsi seriamente con le pratiche del rifugio greche all'inizio dell'epoca imperiale.²⁵ Nelle altre parti dell'impero, specialmente quelle che dipendevano direttamente dal *Princeps*, si diffuse la pratica dell'*intercessio* che replica, nel recinto astratto del diritto e della corte imperiale, il recinto sacro dell'asilo più classico.

2.4. L'asilo nella Bibbia

Il confronto con il mondo della Bibbia condurrà a un'evoluzione ulteriore della prassi romana, e per questo motivo vale la pena analizzare le varie forme dell'asilo presenti nella Bibbia. Dal punto di vista concettuale, la terra promessa è un luogo di riparo che il Signore Dio ritaglia per il suo popolo eletto nel Levante. La presenza di Dio fa della terra del popolo eletto un grande santuario inviolabile: appena viene meno questa presenza, il popolo rischia di perire. Dal punto di vista sociopolitico, il racconto dell'E-sodo ci presenta un gruppo di schiavi fuggiaschi per i quali Dio prova mi-

²⁰ S. LANGDON – A.H. GARDINER, *The Treaty of Alliance between Hattušili, King of the Hittites, and the Pharaoh Ramesses II of Egypt*, in *The Journal of Egyptian Archaeology* 6/3 (1920), 179-205.

²¹ J. PRIM, 2. *Les sanctuaires de l'Aventin et l'intégration des populations en «marge» du corps civique de la cité*, in *Aventinus mons: Limites, fonctions urbaines et représentations politiques d'une colline de la Rome antique* (Collection de l'École française de Rome), Publications de l'École française de Rome, Rome 2021, 417-468, in <http://books.openedition.org/efr/8093> (accesso: 18 febbraio 2023).

²² D. VAN BERCHEM, *Trois cas d'asylie archaïque*, in *Museum Helveticum* 17/1 (1960), 21-33, in part. 29-33; M. GRAS, *Le temple de Diane sur l'Aventin*, in *Revue des Études Anciennes* 89/1 (1987), 47-61, in part. 57-59.

²³ K.J. RIGSBY, *Asylia: Territorial Inviolability in the Hellenistic World*, University of California Press, Berkeley (CA) 1997, 575-576.

²⁴ *Ivi*, 575-577.

²⁵ G.G. BELLONI, «Asylia» e santuari greci dell'Asia Minore al tempo di Tiberio, in M. SORDI (a cura di), *I santuari e la guerra nel mondo classico*, Vita e Pensiero, Milano 1984, 164-180.

sericordia e quindi crea uno spazio d'asilo: tale racconto sta al centro del testo canonico veterotestamentario.²⁶

Più specificamente, poi, nella cultura del Levante e nei contesti rurali, i luoghi dove i signori potenti offrivano ospitalità erano luoghi di rifugio per gli ospitati, specialmente quanti erano perseguitati dai nemici (cf. Sal 23,5-6;²⁷ Gen 18,1-8; Dt 23,16-17). Viceversa, le residenze urbane più modeste non sempre offrivano questo riparo, né nelle città israelite (Gdc 19,11-30) e neppure nelle città ritenute straniere (Gen 19,1-11). Quindi, bisognava dichiarare alcuni insediamenti urbani lontani dai santuari come «città di rifugio» (Gs 20; Es 21,12-13; Nm 35,9-15; Dt 4,41-43; 19,1-13; cf. 1Cr 6).²⁸

I templi o santuari della presenza divina erano muniti di altari con corni: nello spazio sacro fatto a cerchi concentrici di sacralità, sono questi corni i luoghi di perdono al cospetto della giustizia divina e d'asilo al cospetto della giustizia umana (cf. Am 3,14). La giustizia umana spesso vedeva l'asilo come un inciampo. In 1Re 1,50-54 e 2,28-34 troviamo le figure di Adonia (potenziale usurpatore) e di Ioab (omicida) che cercano rifugio nel santuario del Signore, aggrappati ai corni dell'altare. Salomone concede il perdono al primo (ma più tardi trova una scusa per condannarlo a morte: 1Re 2,25). Egli ordina, invece, l'uccisione di Ioab nello spazio sacro, sentendosi autorizzato da Dio a violare il luogo d'asilo. Il delitto di Ioab (2Sam 3,20-30), infatti, era stato quello di violare un'altra forma di asilo. Ioab aveva ucciso Abner mentre questi usciva dalla città-rifugio di Ebron essendosi appena riconciliato con Davide (e quindi amnistiato).

Alcuni testi sottolineano l'inviolabilità della casa di Dio (2Re 11,15; 2Cr 23,14; 2Mac 3,12) e il rifugio che offre il tempio viene spesso celebrato nei Salmi, per esempio nel salmo 61.²⁹ Se l'omicida e lo schiavo fuggitivo ne possono godere, l'inviolabilità del santuario jahwista dovrebbe a maggior ragione proteggere il personale del culto (2Cr 24,21-25; cf. Mt 23,35). Tuttavia, nei testi biblici non viene riconosciuta l'immunità dei santuari altrui (1Re 18,40; 2Re 10,18-27). Altri testi, invece, cercando forse di giustificare una propensione della monarchia a limitare il diritto d'asilo o contenerne gli abusi, vogliono dare l'impressione che *strictu sensu* l'asilo si applichi solo agli omicidi «involontari» (Gs 20,3; Es 21,14).

²⁶ P. MACHINIST, *Outsiders or Insiders: The Biblical View of Emergent Israel and Its Contexts*, in L.J. SILBERSTEIN – R.L. COHN (a cura di), *The Other in Jewish Thought and History: Constructions of Jewish Culture and Identity*, NYU Press, New York 1994, 35-60.

²⁷ Cf. A.E. ARTERBURY – W.H. BELLINGER, «*Returning*» to the Hospitality of the Lord. A Reconsideration of Psalm 23,5-6, in *Biblica* 86/3 (2005), 387-395.

²⁸ J.R. SPENCER, *Refuge, Cities of*, in D.N. FREEDMAN (a cura di), *The Anchor Bible Dictionary*, Doubleday, New York 1992, 657-658.

²⁹ K. SCHAEFER, *Berit Olam: Psalms*, Liturgical Press, Collegeville (MN) 2001, 149.

Evidentemente, le città di rifugio e i templi non sempre garantivano sicurezza a chi scappava dal re o dal sommo sacerdote, e questi supplicanti erano propensi a cercare rifugio fuori dai confini d'Israele. Quando si trattava di rivali capaci di fomentare la guerra per spodestarli, i re e i sommi sacerdoti cercavano insistentemente l'estradizione di tali rifugiati (1Mac 15,21; 2Mac 10,15). Infine, attraverso l'esperienza dell'esilio babilonese, Israele scopre che il suo Dio non è legato a un luogo, ma è rocca di rifugio dappertutto nel mondo, il luogo d'asilo ultimo per il povero e il fedele. È ciò che si canta in tanti modi nei Salmi (ad esempio: Sal 18,2-3; 22,2-25; 46,1-3; 91,1-2). Nel salmo 27 troviamo tutto il racconto delle peripezie di un richiedente asilo.

Il Nuovo Testamento si situa in un contesto imperiale dove, in alcune regioni del Levante, i figli di Erode il Grande e le autorità religiose giudee godevano di una certa autonomia nel perseguire e arrestare le persone. I protagonisti neotestamentari spesso dovettero fuggire in altri spazi, sempre nell'impero romano, dove non potevano essere raggiunti da un potere locale nemico. Nei vangeli dell'infanzia Gesù e sua famiglia si rifugiano in Egitto (Mt 2,13-15) per sottrarsi alla violenza di Erode Archelao. I primi cristiani, cercando di sopravvivere alle persecuzioni, si muovono abilmente tra le varie giurisdizioni del Levante romano. Paolo viene introdotto come colui che si occupava di estradizioni di cristiani (At 9,1-2) ma, dopo la sua conversione, è lui che deve scappare dalle città dell'Asia Minore quando le autorità locali diventano ostili. Quando finalmente viene arrestato, fa leva sulla sua cittadinanza romana e chiede di essere trasferito a Roma per poter fare appello all'imperatore (25,8-12; 26,32). Il diritto romano imperiale, infatti, si presenta qui come «luogo» virtuale d'asilo, garantendo un'immunità temporanea e la possibilità dell'*intercessio*, e proteggendo il cittadino dagli eccessi del diritto e delle autorità locali.

Dal punto di vista più teologico e spirituale, il Cristo pasquale e post-pasquale viene presentato come *sanctuarium* per antonomasia (ad es., Ap 21,22). La croce è vista come l'altare della nuova alleanza ai corni del quale ci aggrappiamo per ricevere misericordia, dato che da soli non siamo capaci di risarcire i danni e risanare le ferite causate dal male che commettiamo (specialmente nel rapporto con Dio). Non riusciremo da soli a emanciparci dalla schiavitù del peccato (Gv 8,34; Rm 6,1-23), o a ripagare l'enorme debito al nostro Padre celeste (Mt 18,21-35). Sarebbe un inganno pensare che ci possiamo salvare attraverso la nostra virtù morale o l'osservanza stretta della Torah (Rm 1,16-3,31); bisogna piuttosto che ci rifugiamo «per fede» nella fiducia filiale di Cristo (Eb 11). L'immagine dell'asilo cristico è usata più esplicitamente nella Lettera agli Ebrei. Cristo crocifisso è l'innocente che per primo «attraversa» il confine per entrare nel luogo di asilo (il «cielo», il «trono di Dio», il luogo della «misericordia»), e fa entrare anche noi «con audacia» (Eb 4,14-16; cf. 10,19-22).

Nella teologia paolina, il corpo del cristiano, immerso per il battesimo nel mistero pasquale, e nutrito dalla comunione cristica della comunità che spezza il pane eucaristico, diventa esso stesso *sanctuarium* (At 17,24.28; 1Cor 6,19-20). Lungo i secoli, questa nozione viene pian piano universalizzata per riconoscere la dignità intrinseca di ogni persona umana, facendo leva sul testo di Gen 1,27 (l'essere umano creato a immagine e somiglianza di Dio).³⁰ Se tutti dovessero trattare come luogo sacro il corpo vivo di ogni persona umana (con le ricchezze e i limiti fisici, psichici e spirituali che implica uno spirito incarnato), raggiungeremmo una situazione ideale dove non servirebbero più luoghi fisici d'asilo, vivremo in un mondo dove la giustizia umana è diventata perfetta nella sua fine tessitura di equità e misericordia. Ci sono stati molti progressi in questi duemila anni di cristianesimo e di umanesimo ispirato dai valori cristiani, ma in tanti ambiti la santità della vita umana rimane minacciata, e per questo servono ancora dei luoghi fisici di rifugio.

2.5. L'asilo tra antichità e Medioevo

Dopo l'Editto di Milano (313 d.C.) i cristiani poterono tranquillamente costruire luoghi di culto pubblici in tutto l'impero romano. La memoria delle persecuzioni e delle molestie da folle anticristiane era ancora fresca, e quindi i cristiani vollero che le loro chiese diventassero luoghi di rifugio riconosciuti e protetti dalle autorità nei momenti di disordine, e rivendicarono privilegi simili a quelli concessi tradizionalmente ai templi pagani. Il concilio di Sardica (343-344) cominciò a dar forma all'asilo ecclesiale (canone 8). I padri vollero evitare il termine «asilo» per distinguere le nuove chiese dai templi pagani e sottolineare la misericordia del Dio cristiano verso i supplicanti onesti o pentiti (piuttosto che l'ira contro quelli disonesti) e quindi privilegiarono alcune perifrasi, quale «ad misericordiam ecclesiae confugere». Dopo l'Editto di Tessalonica (380) l'imperatore iniziò ad accogliere lentamente queste richieste. Le leggi del 392, 397 e 398 indicano una approvazione imperiale implicita dell'immunità dei luoghi di culto cristiani (data la *sacrosanctitas* di questi luoghi, riconosciuta ufficialmente nel 365 – CTh 16,2,29³¹). Tuttavia, il concilio di Cartagine del 27 aprile 399 chiese un riconoscimento ufficiale ed esplicito dell'asilo, ai

³⁰ R. RUSTON, *Human Rights and the Image of God*, SCM Press, London 2004.

³¹ L'edizione critica più nota del *Codex Theodosianus* (CTh) si trova in T. MOMMSEN – P.M. MEYER (a cura di), *Theodosiani libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis et leges novella ad Theodosianum pertinentes*, Weidemann, Berlin 1905. Riguardo a queste leggi, cf. RICO ALDAVE, *El derecho de asilo en la cristiandad*, 96-102.

fini di impedire che il rifugiato, qualsiasi fosse il suo delitto, potesse essere strappato dal luogo d'asilo.³²

Vari padri rifletterono sul tema, specialmente Agostino.³³ Nella lettera 268 riflette sul caso di Fascio, oppresso dai debiti e rifugiatosi in chiesa (dopo il 395) per evitare un castigo corporale (catene, torture, schiavitù per debiti). Alla fine del discorso 302, scritto attorno al 400, Agostino invita i fedeli a radunarsi in chiesa in solidarietà con il rifugiato, per contrastare l'assembramento in piazza di coloro che lo vogliono linciare. Il rifugiato era un funzionario corrotto e odiato, e Agostino dovette spiegare ai fedeli la logica dell'asilo: «è meglio che anche i malintenzionati siano protetti all'interno della Chiesa, piuttosto che uomini innocui siano portati a forza fuori della Chiesa». Nel frattempo, il diritto d'asilo ecclesiale fu istituzionalizzato definitivamente in Occidente attraverso la costituzione imperiale del 21 novembre 419³⁴ e in Oriente attraverso quella del 23 marzo 431,³⁵ le quali punivano la violazione dell'asilo ecclesiale da parte di persecutori privati o autorità pubbliche.

Eppure, negli ultimi anni della sua vita, Agostino dovette anche fare i conti con i limiti del sistema nel caso di Classiciano, un funzionario scomunicato dal vescovo Ausilio per aver fatto uscire con la forza un debitore rifugiatosi in chiesa. Nella sua corrispondenza con Classiciano (lettera 271[1*], conosciuta fino a pochi decenni fa attraverso il frammento 250/A) Agostino si rammarica che la scomunica sia stata estesa a tutta la famiglia, un castigo collettivo ingiusto e troppo duro. Egli sembra inoltre ritenere ingiusta la stessa punizione inflitta dal vescovo a Classiciano (cf. lettera 250), perché questi aveva strappato dal luogo sacro una persona che per Agostino era indegna del rifugio ecclesiale, un debitore spergiuro. Nella storia della riflessione sul rapporto tra autorità politiche ed ecclesiali, alcuni estratti da queste lettere ebbero una notevole fortuna.³⁶ Così, nel Medioevo, si svilupparono strutture e prassi complesse per escludere dalla protezione ecclesiale alcuni richiedenti asilo ritenuti colpevoli di crimini infami, per valutare i casi limite, e per gestire la punizione dei funzio-

³² C. MUNIER, *Concilia Africae a. 345-a. 525*, Brepols, Turnhout 1974, 193-194.

³³ I testi di Agostino che citeremo si possono reperire facilmente in latino e in italiano in <https://www.augustinus.it/>. Seguiremo la numerazione di questo sito, che estende quella tradizionale dei Maurini, ma per le nuove lettere metteremo anche la numerazione del *Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum*, con asterisco, tra parentesi.

³⁴ DUCLOUX, *Ad ecclesiam confugere*, 207, 284.

³⁵ MOMMSEN – MEYER (a cura di), *Theodosiani libri XVI, 520-525*; RICO ALDAVE, *El derecho de asilo en la cristiandad*, 332.

³⁶ G. FOLLIET, *L'affaire Classicianus*, in ÉTUDES AUGUSTINIENNES (a cura di), *Les lettres de saint Augustin découvertes par Johannes Divjak: communications présentées au colloque des 20 et 21 Septembre 1982*, Études augustiniennes, Paris 1983, 129-146, in part. 130-137.

nari e giudici civili ritenuti colpevoli di aver violato l'asilo, nel caso essi avessero contestato la sentenza del giudice ecclesiastico. Furono prodotti vari testi da teologi, papi, sinodi e concili per gestire prudentemente la complessità morale che l'istituzione dell'asilo mette a nudo. Alcuni testi riflettono sul dolo, inteso nel senso etimologico di un inganno usato per convincere un'altra persona a compiere inconsapevolmente un atto vietato (in questo caso, fare uscire il rifugiato dallo spazio protetto usando la forza o ricorrendo a informazioni false).³⁷ I concili medievali cercano di arginare il dolo equiparandolo con l'agire diretto e fisico, e sviluppando così una riflessione sulla colpa legata all'intenzionalità e non (solo) alla materialità dell'atto. Altri testi ci aiutano a capire meglio la visione morale che sosteneva questa istituzione. Ad esempio, il canone 39 del concilio di Magonza dell'813 richiede che il rifugiato faccia ammenda, se colpevole.³⁸ Il testo del concilio di Coyanza (attualmente Valencia de Don Juan) del 1055 indica che l'asilo vuole proteggere tutti gli accusati da morte e mutilazioni (e quindi va letto dall'ottica dell'etica della vita fisica).³⁹

2.6. Asilo e modernità

Prima dell'età moderna esisteva un sistema molto complesso di sovranità parziali sovrapposte. Il papa considerava il suo potere «spirituale» superiore a quello «temporale» dei sovrani politici, ma normalmente si limitava a intervenire in questioni «temporali» solo quando erano intimamente connesse con quelle «spirituali». I sovrani politici accettavano questa limitazione della loro sovranità perché erano credenti e perché un tale impianto legittimava anche il loro potere. La modernità, dopo una lunga lotta, consegnò all'apparato dello Stato il controllo giuridico e amministrativo assoluto di tutto un territorio. In questa lotta, iniziata tra il Cinquecento e il Settecento, il potere secolare vedeva nel tema del diritto d'asilo uno dei punti nevralgici della sua contesa con il potere ecclesiale e papale. Vi erano certamente molti abusi, ed esisteva nella pratica una certa confusione tra la difesa delle varie «immunità» della Chiesa e degli ecclesiastici (fiscale, giuridica, ecc.) a beneficio della Chiesa stessa e delle sue immense proprietà, e la militanza ecclesiastica a favore del diritto d'asilo (che era un onere per la Chiesa, un privilegio preteso a favore di un terzo). Molti intellettuali laici fecero

³⁷ A. DUCLOUX, *La violation du droit d'asile par «dol» en Gaule, au VI^e siècle*, in *Antiquité Tardive* 1 (1993), 207-220. Nel diritto penale italiano, la parola «dolo» ha un altro significato, derivato ma distinto da questo.

³⁸ RICO ALDAVE, *El derecho de asilo en la cristiandad*, 162.

³⁹ *Ivi*, 165, 220-221; F. PÉREZ MADRID, *Derecho de asilo y libertad religiosa*, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra) 2018, 24-25.

leva su questi fatti e si impegnarono in una feroce propaganda contro l'asilo ecclesiale. La *pars destruens* di tale propaganda affermava che l'istituzione era vetusta e nuoceva alla buona e moderna amministrazione della giustizia.⁴⁰ La *pars construens* consisteva nel trasferire ogni potere di clemenza al principe laico, attribuirgli un'immagine più mite e più popolare a scapito di quella dell'autorità ecclesiastica, proprio mentre egli stava accentrando il governo del regno e aumentando considerevolmente il suo potere.⁴¹

In Francia, Francesco I spinse i suoi funzionari a violare il diritto d'asilo con l'ordinanza di Villers-Cotterêts del 1539.⁴² Similmente, nel 1540, Enrico VIII di Inghilterra ottenne dal Parlamento una legge che limitò notevolmente il diritto d'asilo, e così poté abolire molti luoghi d'asilo religioso. La Chiesa protestava contro queste mosse fatte dai poteri pubblici, insistendo che i suoi luoghi d'asilo non erano covi di ladri, ma luoghi di conversione morale, spirituale e religiosa. Tuttavia, i limiti di un sistema orientato alla «conversione» del rifugiato e dei suoi persecutori si fecero sentire durante le guerre di religione europee (1559-1648). L'incapacità dell'istituto cristiano dell'asilo di proteggere il debole che si rifiutava di convertirsi e di placare la violenza contribuì a far nascere un ordine mondiale nuovo con la Pace di Vestfalia. In questo contesto, dopo il concilio di Trento, fu promulgata la bolla *Cum alias* (24 maggio 1591) di Gregorio XIV, che riformò l'istituzione dell'asilo escludendo dalla protezione alcune fattispecie che anteriormente prevedevano l'immunità, ma eliminando al contempo tutti i privilegi e indulti per il potere laico e introducendo una scomunica *latæ sententiæ* per la violazione dell'asilo.⁴³ Come risultato, questa riforma fece aumentare le critiche contro l'asilo ecclesiale, anziché diminuirle.

Data la popolarità dell'istituto dell'asilo e lo scetticismo generale rispetto alla giustizia assicurata dallo Stato, i propagandisti della giustizia retributiva di Stato vinsero con fatica la partita e solo perché seppero lottare al contempo per una giustizia secolare più equa e mite.⁴⁴ In questo processo vennero tolte torture, mutilazioni, prigione o servitù per debiti, venne ridotto l'uso della pena di morte, e vennero introdotte le istanze d'appello e tutta una serie di diritti del reo. È solo con queste riforme che si riuscì a convincere la popolazione che la legge pubblica era ormai capace

⁴⁰ F. CHERFOUH, *La déchéance de l'asile religieux sous l'Ancien Régime*, in *Revue historique de droit français et étranger* 87/3 (2009), 391-413, in part. 397-400.

⁴¹ *Ivi*, 400-403.

⁴² *Ivi*, 403-406.

⁴³ C. LATINI, *Le droit d'asile dans la pensée de Van Espen: profils juridiques de la formation du ius publicum ecclesiasticum dans les Pays-Bas catholiques*, in *Forum Historiae Iuris* (2002): <https://forhistiur.net/2002-07-latini/>, §§ 39-46 (accesso: 26 marzo 2023).

⁴⁴ Ad esempio C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene* (I classici del pensiero libero), RCS Quotidiani, Milano 2010, c. 35.

di trattare con dignità l'accusato e il reo povero e sfortunato, e che quindi si poteva fare a meno dei luoghi d'asilo. Con l'urbanizzazione, lo sviluppo delle colonie e il miglioramento dei trasporti, divenne anche facile trovare rifugio all'estero o rifarsi una vita in una colonia. È così che venne ad essere smantellato l'istituto dell'asilo ecclesiale.

Ormai solo le entità politiche possono garantire l'asilo. Sul proprio territorio uno Stato può offrire *asilo* «politico» (o «territoriale»), accogliendo persone che fuggono da altri Stati; questa pratica si consolidò dopo la revoca dell'Editto di Nantes nel 1685 e l'esilio degli Ugonotti.⁴⁵ L'alternativa, molto ridotta dalla logica sovranista vestfaliana, è l'asilo «extraterritoriale»: nelle sue ambasciate (e sulle sue navi militari), e cioè fuori dal proprio territorio, lo Stato può offrire un *rifugio* temporaneo. Nel caso particolare di alcuni Stati latinoamericani, che si riconobbero a vicenda (tra il 1889 e il 1928) una sovranità extraterritoriale più ampia,⁴⁶ si può parlare addirittura di un vero e proprio *asilo* «diplomatico» concesso nelle loro ambasciate e sulle loro navi militari ospitate in territorio altrui.

In questo nuovo panorama, i papi fanno talvolta leva sul fatto di essere monarchi dello Stato pontificio fino al 1870, e dal 1929 capi della Santa Sede (soggetto giuridico riconosciuto nel diritto internazionale). Le loro ambasciate (nunziature), al pari di quelle degli altri sovrani politici, possono in alcune circostanze offrire, solo temporaneamente, un effettivo rifugio extraterritoriale. Dal punto di vista più *ideale* e *teorico*, la pretesa di offrire asilo nei santuari permane fino al XX secolo, ed è esplicitata (in modo minimalista) nel Codice di diritto canonico del 1917 (canone 1179): «Nelle chiese vi è il diritto d'asilo, per cui il reo, senza necessità, non si deve trarre fuori senza l'assenso dell'ordinario o almeno del rettore».⁴⁷ Non ci sono pene spirituali severe assegnate alla violazione di questo canone.⁴⁸ Nel codice del 1983, invece, non viene menzionato il diritto d'asilo nei luoghi sacri.

3. L'attualità della tradizione teologica cattolica sull'asilo

Dopo questo *excursus* storico, siamo arrivati al momento di valutare l'asilo come inteso nel passato, e di chiederci quale importanza possa ricoprire tale eredità storica e pratica profondamente teologica nei dibattiti odierni.

⁴⁵ C. HEIN, *asilo*, in BATTISTELLA (a cura di), *Migrazioni. Dizionario socio-pastorale*, 26-36, in part. 28.

⁴⁶ *Ivi*, 28-29.

⁴⁷ <http://www.cdirttocanonico1917.it/online.htm> (accesso: 11 aprile 2023).

⁴⁸ Si vedano anche i canoni 1172-1177 e 1181. Cf. RICO ALDAVE, *El derecho de asilo en la cristiandad*, 143-146.

3.1. L'asilo rafforza e dà dignità alla sovranità di chi lo concede

Molti critici attuali del diritto d'asilo affermano che esso attenta alla sovranità di una nazione: essere sovrani, secondo questa concezione amorale della sovranità, significa sentirsi autorizzati a sbarrare le proprie porte e lasciare morire la gente sulla soglia, disinteressandosi così delle condizioni in cui vive il resto del mondo. Invece, l'istituzione dell'asilo rafforza la sovranità di chi lo dà, facendo mostra di responsabilità, decenza, magnanimità e amore verso l'umanità. Nell'atto di riconoscere che un rifugiato è stato perseguitato o privato delle libertà fondamentali in un altro Paese, e di proteggerlo, lo Stato moderno (come il rettore della chiesa d'asilo nel passato) pronuncia un ardito giudizio morale. Esso critica l'inumanità o la debolezza istituzionale del Paese d'origine. Quando invece chiude le sue porte, lo Stato ricco liberal-democratico agisce meschinamente, mostrando che non desidera distinguersi dagli altri Paesi che non condividono i suoi valori, o che ha paura di essere scomodato dallo straniero o di criticare il Paese persecutore.

3.2. La «cattiveria» del povero e del debole: sfatare gli stereotipi che giustificano l'indifferenza

In molte società, è comodo per le persone benestanti sottolineare le mancanze morali e le violazioni della legge commesse dal povero, l'escluso e lo straniero, per giustificare un atteggiamento di indifferenza e addirittura la discriminazione verso queste persone. Spesso, le persone marginalizzate sono messe in condizioni in cui è molto difficile per loro ottemperare alla norma, e poi vengono punite e presentate agli altri cittadini come se fossero dei delinquenti cronici, affinché vengano approvate leggi che le marginalizzino ancora di più.

Nel passato l'istituzione dell'asilo, a suo modo, lottava contro questa logica. Essa è stata «onerosa per la Chiesa, ma in fin dei conti, vantaggiosa per le società civili» nonostante gli abusi.⁴⁹ Tale strumento risultò importantissimo per umanizzare e moralizzare le società cristiane, rivelando i limiti di una giustizia puramente retributiva che non bada a ricucire i rapporti sociali. Talvolta, la persona accusata o condannata che si rifugiava in chiesa non era cattiva o colpevole: semplicemente era povera o straniera, e non aveva i mezzi per difendersi efficacemente nel tribunale secolare e fare emergere la sua parte di verità. Alcuni dei rifugiati avevano veramente commesso ciò di cui erano accusati, ma essi e coloro che davano loro

⁴⁹ G. LE BRAS, *Asile*, in *Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques*, vol. 4, Librairie Letouzey et Ané, Paris 1930, 1035-1047, in part. 1047.

rifugio avevano dei dubbi seri sul sistema giudiziario che li voleva processare o che li aveva già condannati. Spesso, tale giustizia si disinteressava delle carenze materiali o psicologiche del reo, e si sentiva obbligata a venire incontro alle rivendicazioni delle presunte vittime, specialmente quando si trattava di persone ricche e potenti o capaci di manipolare l'opinione pubblica.

Perciò, nel passato, gli spazi sacri d'asilo accolsero giovani innamorati, donne e poveri maltrattati, debitori, assassini, schiavi e rivali delle persone al potere – alcuni innocenti, altri molto furbi – vedendo in essi innanzitutto degli esseri umani amati da Dio, ben prima dello sviluppo della nozione moderna e più compiuta della persona «dotata di inviolabile dignità». Facendo questo, al di là del merito dei casi particolari, si invitò pian piano la società premoderna a chiedersi se fosse veramente giusto forzare un matrimonio, punire le famiglie di un *pater familias* caduto nei giri dell'usura o sofferente di ludopatia, tollerare le faide, giustiziare un brigante ma non un signore che avesse commesso un delitto passionale, permettere a una persona sadica di «possedere» il corpo di un'altra persona, o tollerare regimi politici dispotici incapaci di limitare la violenza di un sovrano paranoico.⁵⁰ L'asilo cristiano sta al centro di una costellazione di concetti e pratiche che spinsero le società premoderne e moderne nella direzione di una giustizia più autentica.⁵¹ Molti autori oggi amano sottolineare gli eccessi di rigore dell'Inquisizione, ma tralasciano di ricordare come la fede cristiana abbia promosso la pace e affinato la giustizia legale attraverso numerose pratiche.

Oggi viviamo in un mondo dove il migrante vulnerabile rischia di diventare il nuovo escluso; egli è presentato come il nuovo «cattivo», l'ille-gale, il terrorista, affinché il nostro cuore si indurisca e diventiamo sordi al suo grido.⁵² Chi rifiuta di accettare l'equazione per la quale immigrazione equivale a criminalità viene presentato da alcuni politici come ingenuo, se non addirittura come complice. Il cristianesimo ha sopportato per centinaia di anni queste critiche, indirizzate nel passato contro il diritto d'asilo ecclesiale. Questa storia gli dà la capacità oggi di sfatare tanti miti sui rifugiati e sugli immigrati, e di smontare la propaganda che vuole manipolare l'opinione pubblica demonizzando le persone più povere ed escluse.

⁵⁰ RICO ALDAVE, *El derecho de asilo en la cristiandad*, 24-25.

⁵¹ H.E.J. COWDREY, *The Peace and the Truce of God in the Eleventh Century*, in *Past & Present* 46 (1970), 42-67; T. HEAD, *The Development of the Peace of God in Aquitaine (970-1005)*, in *Speculum* 74/3 (1999), 656-686; RICO ALDAVE, *El derecho de asilo en la cristiandad*, 20.

⁵² J. STUMPF, *The Crimmigration Crisis: Immigrants, Crime, and Sovereign Power*, in *American University Law Review* 56/2 (2006), 367-419.

3.3. L'asilo è un banco di prova per la giustizia dello Stato moderno

La popolazione e le Chiese cristiane tollerarono lo smantellamento dell'asilo religioso perché lo Stato moderno fece implicitamente una promessa di amministrare la giustizia con equità e clemenza, facendo uno sforzo particolare per proteggere il diritto dei deboli e degli esclusi. Solo così poté affermare che ormai la veneranda istituzione ecclesiale era completamente superata. Ogni volta che lo Stato moderno è tentato di violare questa promessa, usando il suo monopolio della forza e la sua sovranità assoluta per diventare un leviatano, la Chiesa ha il dovere di protestare. Per essa, solo Cristo e il suo amore sono degli assoluti. Dopo quasi duemila anni di impegno a favore della protezione dei deboli indifesi e delle persone minacciate (anche «legalmente») di morte o mutilazione, non è lecito concludere che con la fine dell'istituto dell'asilo ecclesiale, che incarnava tale impegno, il cristianesimo abbia anche rinunciato ai valori che sostenevano tale istituto. Il rispetto della vita e la promozione di una giustizia misericordiosa fanno parte dell'impegno della Chiesa di costruire fin d'ora un mondo che annunci nella storia il Regno di Dio.

Il cristiano vede Cristo nel corpo di ogni persona perseguitata e lasciata a morire fuori dai confini degli Stati moderni, ermeticamente chiusi a molti poveri con un sistema impenetrabile di visti. Sfortunatamente, i politici che dichiarano di voler semplicemente difendere la legalità, e che invitano i richiedenti asilo a «entrare legalmente» e a «non farsi truffare dai trafficanti», fanno finta di non conoscere questo sistema, o dimenticano, per così dire, di menzionarlo. Fanno leva sul fatto che molti dei loro elettori non hanno mai fatto la fila in un'ambasciata per chiedere un visto. Nei giochi che fanno i Paesi ricchi per scaricare la responsabilità per i migranti forzati su altri Stati più deboli o poveri, dicendo di non avere le risorse per accogliere neanche quel 26% che riesce a varcare la soglia del Nord globale, il cristiano vede un deprimente declino della fede e della speranza in un Dio generoso. È triste vedere come le nazioni che hanno accumulato quasi tutta la ricchezza del pianeta si ripieghino su se stesse. Perché fanno tanta fatica per riconoscere tutti i beni in loro possesso e per deliberare con fiducia come potranno usufruire di essi per dare vita e speranza agli altri?

3.4. La creatività odierna per aggirare la legge

Nel mondo antico la sovranità era collegata intimamente all'onore del sovrano. Nel caso in cui egli avesse promesso di accogliere e dare rifugio ad alcune categorie di persone, non sarebbe stato concepibile che in seguito vietasse l'accesso a tali rifugiati o li estromettesse, mentre si comportavano bene e continuava a sussistere il pericolo da cui erano fuggiti. I nostri Paesi hanno fatto promesse solenni di proteggere i rifugiati firmando e ratifican-

do convenzioni internazionali, ma oggi viviamo in un mondo politico dove l'onore e la coerenza sono messi duramente alla prova.

Abbiamo menzionato il dibattito medievale sul tema del dolo, cioè le strategie usate dalle autorità pubbliche o dai persecutori per togliere la protezione al rifugiato, senza materialmente violare il luogo d'asilo, usando l'inganno o manipolando o pagando i servizi di qualcun altro per violare l'asilo al posto loro. Il report *Il Diritto d'asilo* del 2022 ci aiuta a capire le astuzie e strategie usate oggi dai governi nel Mediterraneo per respingere in mare coloro che hanno diritto di essere sbarcati in un Paese sicuro per poter fare una richiesta d'asilo.⁵³ L'ultima edizione del rapporto sui respingimenti nell'UE della Border Violence Monitoring Network documenta ampiamente, con più di 16.000 testimonianze, la violenza, l'inganno e le violazioni del diritto internazionale in materia d'asilo nel Mediterraneo e alle frontiere d'Europa.⁵⁴

Conclusione

L'asilo, anche quello moderno, riflette un concetto eminentemente teologico. Dal punto di vista spirituale e dogmatico, è un *topos* biblico che ci fa ricordare la misericordia di Dio e la sua protezione. Sia quando siamo innocenti e perseguitati dallo spirito maligno che ci accusa ingiustamente, sia quando siamo colpevoli e coperti di debiti verso Dio e verso il prossimo, Dio manifesta la sua sovranità magnanima e ci accoglie. Quest'accoglienza non mette in discussione la giustizia di Dio ma la integra, manifestandone la perfezione. Chiedendo e accogliendo il rifugio spirituale che Dio ci offre, noi chiediamo e riceviamo la grazia di vivere da redenti, che ci permette e ci impegna a vivere una vita morale virtuosa.

Questo modo di intendere il male – sia quello da noi sofferto (*pœna*), sia quello commesso (*culpa*) – ha fatto riscoprire e rafforzare nel cristianesimo dei padri della Chiesa istituti d'asilo esistenti in altre religioni e culture, e militare per la sua istituzionalizzazione e conservazione. Con la fine dell'asilo religioso sancita dal sistema vestfaliano, i cristiani sono sollecitati a trovare nuovi modi per difendere e rafforzare le istituzioni fragili dell'asilo che esistono nell'attuale diritto internazionale e nelle leggi nazionali. Oggi come nel passato, il richiedente asilo è spesso un innocente perseguitato, ma qualche volta non è completamente esente da colpa. Il diritto d'asilo

⁵³ FONDAZIONE MIGRANTES, *Il diritto d'asilo. Report 2022*, 63-87, 145-153, 350-358.

⁵⁴ H. BARKER – M. ZAJOVIĆ, *Black Book of Pushbacks: Expanded & Updated Edition*, Border Violence Monitoring Network, Leipzig 2022.

può essere abusato da chi è veramente «cattivo». Eppure, come ci insegna la nostra tradizione bimillenaria, il primo atteggiamento del cristiano in quanto cittadino e discepolo di Cristo dev'essere quello di riconoscere la dignità della persona e la sua capacità di fare il bene, anziché di sospettare che lo straniero che bussa alla nostra porta sia un ladro, un ingannatore, un bugiardo, un trafficante o addirittura un omicida terrorista. Solo in un secondo momento ci è concesso confrontarci con la complessità e le ambiguità della situazione dell'altro e con i veri limiti della nostra capacità di accoglienza.

René M. Micallef s.j.
Pontificia Università Gregoriana
Piazza della Pillotta, 4
00187 ROMA
micallef@unigre.it

Sommario

In questo articolo, l'autore presenta la storia della nozione d'asilo, alla ricerca di elementi utili per stimolare la riflessione odierna sul diritto d'asilo. Egli dimostra come l'asilo, ben compreso, è un concetto eminentemente etico e teologico, e conclude che la fine dell'asilo religioso con il sistema vestfaliano fa scaturire una nuova responsabilità dei cristiani per difendere e rafforzare le istituzioni fragili dell'asilo che esistono nell'attuale diritto internazionale e nelle leggi nazionali.

Summary – The Historical and Theological Roots of the Notion of Asylum

In this article, the author presents the history of the notion of sanctuary, seeking useful elements to stimulate today's reflection on the right of asylum. He demonstrates that asylum, well understood, is an eminently ethical and theological concept, and concludes that the end of religious asylum with the Westphalian system implies that Christians are called anew to defend and strengthen the fragile institutions of asylum that exist in the current international law and in national laws.